

CITTÀ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI
D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
ARTICOLO 7- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	ARTICOLO 7- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
<p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con cadenza trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p> <p>3. Per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione</p>	<p>1. Su richiesta dell'utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento, anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dall'utente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p> <p>Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla medesima entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate ai documenti più vecchi, in tutto o in parte.</p> <p>3. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione</p>

presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del DPCM n. 159/13) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
5. Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.
6. La rateazione non è consentita:
 - sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica;
 - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00.

presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del DPCM n. 159/13) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le sei (6) rate mensili, all'istanza di rateazione non sarà necessario allegare il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento del debitore.

4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
5. Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.
6. La rateazione non è consentita:
 - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00.
 - sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime **due** rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica;

In caso di rateazione breve o straordinaria i debitori forniscono gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei versamenti rateali.

7. La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore

8. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10. In caso di mancato pagamento di al massimo quattro rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11. La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

7. La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore

8. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10. In caso di mancato pagamento di al massimo **tre** rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11. La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

La Dirigente
Doloras Spessa